



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali

Sulla richiesta di concessione delle misure cautelari ex art. 54, comma 1 CCII avanzata nel procedimento n. r.g. 10-1/2025, da (con gli avvocati Germano Nicolini e Simeone Valentini);

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/03/2025;

il G.D.

premesso che, con ricorso depositato in data 16/01/2025, il gruppo di imprese e ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione prevista ex art. 44, comma 1, CCII, nei termini concessi;

contestualmente le ricorrenti hanno domandato la conferma delle misure protettive previste dall'articolo 54, comma 2, primo periodo, CCII;

con provvedimenti del 28/01/2025 il Tribunale di Ancona, rispettivamente in composizione collegiale e monocratica, ha concesso il termine di sessanta giorni per la presentazione del piano e della proposta di concordato, confermando altresì le misure protettive richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54, comma 2 CCII, stabilendone la durata in sessanta giorni dalla pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese;

letta l'istanza depositata da L. in data 05/03/2025 per l'adozione dei provvedimenti cautelari ex art. 54, comma 1, CCII, aventi ad oggetto l'inibizione alle contronarti contrattuali,

di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti ovvero provocarne la risoluzione, nonché di anticiparne la scadenza o modificarli in danno della società, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione del ricorso ex art. 44 CCII o a causa della pubblicazione del medesimo;

letto il parere favorevole dei Commissari giudiziali licenziato in data 20/03/2025;

sentite le parti all'udienza del 27/03/2025 ove la decisione è stata riservata;

OSSERVA

La società in concordato chiede la concessione di misure cautelari nei confronti di 4 creditori fornitori di acqua, luce e gas, internet e leasing attrezzature.

Le suddette misure sono volte ad inibire ai fornitori l'esercizio della cd. autotutela contrattuale, cioè la possibilità di invocare nei confronti del debitore in crisi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., la sospensione delle prestazioni, la risoluzione del contratto o la sua modifica unilaterale non potendo percorrersi la strada del pagamento soggetto a divieto trattandosi di debiti anteriori alla pubblicazione della domanda al Registro delle Imprese.

La domanda è fondata.

Si ritiene infatti che la stessa rientri nell'art. 94 bis comma II CCII in forza del quale nel concordato preventivo in continuità è fatto divieto ai creditori interessati dalle misure protettive che, come nel caso di specie, sono state concesse dal Tribunale già in fase di accesso al procedimento unitario, di rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali, di sospenderne l'esecuzione o provocarne la risoluzione.

Nonostante la norma sopracitata presuppone l'intervenuta presentazione del piano e della proposta e non essendo richiamata dall'art. 44 CCII non sarebbe applicabile alla fase con riserva, resta comunque anche nella fase preparatoria il diritto del debitore di tutelare la continuità aziendale mediante l'emissione di un ordine inibitorio avente il medesimo contenuto come si evince dalla tutela atipica prevista dall'art. 54 comma I CCII.

Passando ad esaminare l'esistenza dei presupposti di fatto per l'invocata tutela cautelare deve rilevarsi la sussistenza del *fumus boni juris*.

Ad oggi i Commissari hanno potuto verificare come sta proseguendo nell'attività di predisposizione del piano, raccogliendo ordini dalla clientela secondo programma e svolgendo attività produttiva in favore di Resilink, società neo costituita in funzione della procedura concordataria.

È stato predisposto un contratto di fornitura al quale si affianca un contratto estimatorio per il prelievo ed utilizzo delle merci in magazzino e un contratto di servizi destinato ad assicurare all' in supporto amministrativo indispensabile per operare sul mercato.

Inoltre sono stati interessati diversi professionisti che dovranno attestare il piano e procedere alla stima dei beni mobili, immobili e alla valutazione complessiva dell'azienda.

Quanto al *periculum in mora* è evidente che l'intimazione al pagamento del debito anteriore rappresenti un rischio elevato di sospensione/ interruzione dell'attività produttiva, sicuramente idoneo a pregiudicare l'intrapreso percorso di risanamento.

Atteso che, allo stato attuale, l'attività in corso deve essere monitorata con riferimento ai risultati della produzione così da consentire la verifica di una adeguata marginalità da porre a fondamento del piano concordatario, si ritiene di condividere il parere espresso dai Commissari in merito alla limitazione della durata della misura al periodo della sola fase prenotativa.

P.Q.M.

visti gli artt. 54, comma 1 e 55 CCII,

ACCOGLIE la domanda di concessione delle misure cautelari avanzata da SRL, e per l'effetto,

DISPONE l'inibizione a

disinfudare, unilateralmente,

di adempiere ai contratti pendenti e/o di provocarne la risoluzione e/o di anticiparne la scadenza o di modificare tali contratti in danno della società istante per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla pubblicazione del ricorso ex art. 44 CCII e/o per il solo fatto del deposito del medesimo;

LIMITA l'efficacia di tali misure al periodo di durata della fase prenotativa;

MANDA alla Cancelleria affinché provveda alla comunicazione del presente decreto al ricorrente, al P.M. in sede ed al Registro delle imprese per la successiva iscrizione.

Ancona, il 27/03/2025

Il Giudice

Dr.ssa Giuliana Filippello